SENTENZA DELLA CORTE (terza sezione)
10 ottobre 1985 *

Nel procedimento 200/84,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht del Baden-Württemberg (tribunale competente in materia tributaria) nella causa dinanzi ad esso pendente fra

Erika Daiber, residente in Hagnau,

e

Hauptzollamt Reutlingen (Ufficio doganale principale),

domanda vertente sull'interpretazione della voce doganale 99.05 della tariffa doganale comune (TDC), relativa all'importazione in esenzione dai dazi della TDC di « oggetti da collezione aventi interesse storico (...) etnografico »,

LA CORTE (terza sezione),

composta dai signori U. Everling, presidente di sezione, Y. Galmot e C. Kakouris, giudici,

avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: P. Heim

viste le osservazioni presentate:

— per la sig.ra Erika Daiber, ricorrente nella causa principale, dal sig. Günther Daiber, procuratore legale,

— per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Jürgen Grunwald, membro del suo ufficio legale, in qualità d'agente,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 4 luglio 1985,

ha pronunziato la seguente

* Lingua processuale: il tedesco.

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

1 Con ordinanza 25 luglio 1984, pervenuta alla Corte l'8 agosto 1984, il Finanzgericht del Baden-Württemberg ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della voce 99.05 della tariffa doganale comune (TDC), riguardante gli « oggetti da collezione aventi interesse storico (...) etnografico (...) ».

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra la sig.ra Erika Daiber (ricorrente nella causa principale) e lo Hauptzollamt di Reutlingen (Ufficio doganale principale), vertente sulla classificazione doganale di un'automobile usata della marca Daimler-Benz, tipo 300 SL-coupé, costruita nel 1955, per la quale la sig.ra Daiber aveva chiesto l'immissione in libera pratica come « oggetto da collezione avente interesse storico », ai sensi della voce 99.05 della TDC.

3 Come risulta dall'ordinanza di rinvio, l'autovettura importata non è mai stata né rimessa a nuovo né modificata successivamente alla sua costruzione. Dopo l'importazione veniva posta in circolazione unicamente per mantenere in efficienza la meccanica o per raduni d'autovetture d'epoca.

4 In un primo momento l'ufficio doganale aveva accertato, con decisione 14 maggio 1980, che l'automobile in questione rientrava nella voce 99.05. Successivamente aveva tuttavia modificato il proprio punto di vista e, con avviso di rettifica 4 novembre 1981, imposto il dazio doganale previsto per le merci rientranti nella sottovoce 87.02 A I b) della TDC, relativa agli « autoveicoli per il trasporto di persone ».

5 Dopo che il suo reclamo era stato respinto con decisione 27 ottobre 1982, la sig.ra Daiber proponeva ricorso dinanzi al Finanzgericht del Baden-Württemberg. Vi sosteneva che la classificazione nella sottovoce 87.02 A I b) della TDC era illegittima, che il veicolo in questione, costituendo un cimelio tecnico avente un interesse per la storia dell'automobile nonché un interesse etnografico, doveva essere classi-

ficato nella voce 99.05 e che, alla luce delle note esplicative della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale (in prosieguo: NCCD), l'età dell'oggetto non è decisiva.

6 L'Ufficio doganale principale faceva invece valere che alla luce delle summenzionate note esplicative e della voce 99.05 il veicolo in questione non rappresenta né un oggetto da collezione, né un oggetto avente un interesse storico o etnografico, poiché non sarebbe particolarmente eccezionale e non costituirebbe quindi una rarità. Un oggetto da collezione, a suo parere, presenta un interesse storico ovvero etnografico soltanto se è un pezzo originale cioè autentico sotto il profilo del luogo, dell'epoca, del materiale e della funzione, cui non sia stata apportata nel frattempo alcuna modifica. Lo sviluppo degli autoveicoli si sarebbe concluso tra il 1920 ed il 1925. Le caratteristiche particolari del veicolo in questione (iniezione del carburante, telaio a traliccio e portiere ad ala di gabbiano) non costituirebbero trasformazioni fondamentali nella storia dell'automobile, bensì semplici innovazioni tecniche, prive di rilievo storico.

7 Il Finanzgericht del Baden-Württemberg stimava che il veicolo in esame fosse idoneo ad essere inserito in una collezione, ed in particolare in quella di un museo pubblico, poiché sarebbe stato esposto in famosi musei dei trasporti e poiché la letteratura specializzata ne farebbe menzione. Tale tribunale riteneva tuttavia che l'oggetto in questione non potesse essere considerato particolarmente eccezionale — dato che, dei 1400 esemplari fabbricati nel 1955, ne esisterebbero ancora 400 — e non costituisse quindi una rarità. Esso stimava inoltre che tale veicolo presentasse sì un interesse storico, ma nel settore specifico dell'evoluzione dell'automobile, in quanto le sue caratteristiche costruttive innovatrici documenterebbero uno stadio di tale evoluzione. Le note esplicative della NCCD relative al capitolo 99 ed alla posizione 99.05 della TDC non gli avrebbero tuttavia consentito di giungere ad una conclusione definitiva sul come classificare il veicolo in ragione delle sue particolari caratteristiche. Per questi motivi, il Finanzgericht ha giudicato opportuno sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

« Come vadano interpretate le espressioni " oggetto da collezione " e " aventi interesse storico, (...) etnografico (...) " di cui alla voce 99.05 della tariffa doganale comune:

1) Se un oggetto sia un " oggetto da collezione " solo qualora presenti un carattere particolarmente eccezionale — e costituisca quindi una rarità — ovvero sia

sufficiente che l'oggetto sia idoneo ad essere incluso in una collezione formata secondo criteri scientifici, in particolare di un museo pubblico (oggetto da museo).

2) Se un oggetto da collezione originale rivesta un'interesse storico ovvero etnografico oppure segni un capitolo dell'evoluzione storica generale di uno o più popoli e sotto questo profilo presenti un valore rappresentativo, oppure se sia sufficiente che esso sia semplicemente idoneo a fornire un contributo alla formazione della storia in un settore storico specifico (ad esempio quella dell'automobile) ».

8 Nelle osservazioni scritte presentate dinanzi alla Corte, la Commissione fa valere che le due questioni pregiudiziali sono strettamente connesse e che non è possibile risolvere la prima questione separatamente dalla seconda. Essa sostiene che qualsiasi oggetto può costituire un oggetto da collezione qualora presenti un interesse per i collezionisti. Siffatto interesse non dipenderebbe necessariamente dalla rarità, dall'età, dall'origine o dal valore dell'oggetto, benché tali elementi possano rappresentare degli indizi, ma sarebbe un interesse soggettivo seppur riconosciuto dalla società. Secondo la Commissione, non è possibile definire il termine « oggetto da collezione » in modo astratto ed oggettivo, indipendentemente dalla nozione di interesse storico, poiché sarebbe proprio quest'interesse a fare di un oggetto un « pezzo da collezione ». Al riguardo essa indica alcuni elementi che a suo avviso consentono di attribuire ad un determinato oggetto la qualità di aggetto avente interesse storico. Specie nel caso di oggetti di natura tecnica, come le automobili, soltanto un certo distacco temporale consentirebbe di stabilire in modo generale e certo se un oggetto abbia acquisito un valore storico in quanto testimonianza autentica di fasi dell'evoluzione storica e culturale. In questo contesto anche la rarità dell'oggetto, crescente con il trascorrere del tempo, costituirebbe un indizio e in taluni casi la stessa base del suo valore storico.

9 Riferendo tali considerazioni al veicolo di cui trattasi, la Commissione giunge alla conclusione che lo stesso non rientra nella voce 99.05, poiché le sue perfette condizioni di funzionamento lo renderebbero privo della « passività » caratterizzante « gli oggetti da collezione » e poiché l'attuale sussistenza di oltre un terzo degli esemplari del tipo in questione gli toglierebbe qualsiasi interesse storico o etnografico. Il veicolo di cui trattasi risponderebbe inoltre perfettamente alle esigenze della circolazione moderna e, con un'adeguata manutenzione, potrebbe essere utilizzato come mezzo di trasporto e concorrere con le attuali automobili.

10 Nelle sue osservazioni orali presentate dinanzi alla Corte, la ricorrente nella causa principale esamina in primo luogo la nozione di « oggetti da collezione ». Essa ritiene che siano tali gli oggetti che non vengono impiegati, consumati o utilizzati secondo la loro destinazione funzionale, ma siano destinati in modo durevole ad essere inseriti o esposti in una collezione di pezzi dello stesso tipo o simili. A suo avviso, non è il carattere particolarmente eccezionale o la rarità assoluta a fare di un oggetto un pezzo da collezione, bensì la rarità relativa, che conferisce allo stesso un valore superiore a quello del materiale.

11 La ricorrente nella causa principale sostiene, in secondo luogo, che la nozione « avente interesse storico » va interpretata nel senso che l'oggetto dev'essere idoneo a fornire un contributo alla formazione della storia generale o alla storia di un settore particolare come, per esempio, quello della costruzione dell'automobile. In quest'ottica il veicolo in esame — date le importanti innovazioni tecniche che lo caratterizzano — sarebbe un « monumento della tecnica » che materializza uno stadio dell'evoluzione e una svolta fondamentale nella storia della costruzione dell'automobile. Il valore del veicolo in questione sarebbe peraltro molto più elevato di quello degli attuali veicoli; gli esemplari ancora esistenti sarebbero prevalentemente in proprietà di collezionisti.

12 È necessario rilevare che le due questioni pregiudiziali sollevano in realtà un'unica questione relativa all'interpretazione dei termini « oggetti da collezione » e « aventi interesse storico (...) etnografico (...) » di cui alla voce 99.05 della TDC, la quale comprende « collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; oggetti da collezione aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico e numismatico ».

13 Come è stato più volte affermato dalla Corte, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato in generale nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, definite nel testo della voce della TDC e delle note relative alle sezioni o ai capitoli della stessa.

14 È peraltro giurisprudenza costante che, ai fini dell'interpretazione della TDC, tanto le note che precedono i capitoli della TDC quanto le note esplicative della NCCD costituiscono mezzi importanti per garantire l'applicazione uniforme di tale tariffa e come tali possono essere considerate strumenti validi per l'interpretazione della stessa. Nell'interpretazione delle voci doganali summenzionate si deve perciò tener conto non solo del testo e del sistema della TDC, ma anche del contenuto delle dette note esplicative.

15 Trattandosi d'interpretare una voce che consente l'importazione in franchigia è inoltre necessario prendere in considerazione la finalità di tale esenzione. Le franchigie contemplate nel capitolo 99 della TDC sono dirette a promuovere gli scambi culturali ed educativi fra i popoli; tale finalità è decisiva per l'interpretazione della voce in esame.

16 Dalle diverse versioni linguistiche della prima frase del testo della voce 99.05 risulta che un oggetto rientra in questa voce quando sia di per sé idoneo a far parte di una collezione. Le versioni tedesca, francese, italiana ed olandese usano i termini « oggetti da collezione » (Sammlungsstücke, objets pour collection, voorwerpen voor verzamelingen), la versione greca reca le parole « oggetti di collezioni » (είδη συλλογών), mentre nelle versioni inglese e danese figura l'espressione « oggetti per collezionisti » (collector's pieces, samlerobjekter). L'interpretazione dei termini in esame deve anzitutto rispondere all'esigenza di una classificazione basata sulle caratteristiche e proprietà oggettive dei prodotti.

17 Si deve innanzitutto osservare che in base alle note esplicative della NCCD relative al capitolo 99, « oggetti d'arte, da collezione e di antichità » « la maggior parte degli oggetti di questo capitolo sono sovente costituiti da esemplari unici — o al massimo molto poco numerosi — di opere o di oggetti che si possono difficilmente procurare in ogni tempo ». È vero che le voci 99.01 e 99.03 possono a prima vista essere intese nel senso che esse comprendono solo i pezzi unici, ma ciò non vale per le rimanenti voci di tale capitolo che includono, ad esempio, incisioni e litografie originali, oggetti d'antichità e francobolli non aventi corso, ossia oggetti che non sono necessariamente dei pezzi unici.

18 Ne consegue che, per essere idoneo a far parte di una collezione ai sensi della voce 99.05, un oggetto deve possedere la caratteristica della rarità relativa. Questa condizione è quindi soddisfatta dagli oggetti che sono stati fabbricati in serie nel passato ma di cui attualmente esistano solo pochi esemplari, in modo che non si possano procurare a piacimento.

19 Si deve poi rilevare che in base alle stesse note esplicative della NCCD gli oggetti che rientrano nel capitolo 99 « non formano, nella maggior parte dei casi, oggetto di transazioni regolari o formano oggetto di un commercio particolare (franco-

bolli, oggetti di antichità, ecc.). Hanno sovente dei valori elevati senza alcun rapporto col valore proprio degli elementi che li compongono ».

20 Di conseguenza, un'ulteriore caratteristica degli oggetti in questione, connessa alla precedente, consiste nella loro estraneità al commercio comune e nel fatto che possono eventualmente avere un valore elevato.

21 Si deve infine osservare che gli oggetti da collezione hanno la caratteristica di non essere impiegati, in genere, secondo la loro destinazione originaria, il che tuttavia non esclude che possano ancora essere in grado di funzionare.

22 Il fatto che un oggetto abbia le caratteristiche degli « oggetti da collezione » nel senso suindicato non è tuttavia sufficiente per la sua classificazione nella voce 99.05. Esso deve infatti presentare anche un « interesse storico ». Secondo le note esplicative della NCCD relative alla voce 99.05, fra gli oggetti che rivestono un siffatto interesse figurano segnatamente « gli oggetti che consentono lo studio di tutte le manifestazioni materiali dell'attività umana, nonché gli usi, costumi, caratteri particolari delle popolazioni presenti e passate; fra questi oggetti si possono citare le mummie, i sarcofaghi, le armi, gli oggetti religiosi, gli articoli per l'abbigliamento, ecc. (...), gli oggetti provenienti da popolazioni primitive, gli oggetti che sono stati in proprietà o possesso di uomini celebri ».

23 Va osservato — senza necessità di distinguere fra « storico » ed « etnografico » — che né il testo della voce 99.05 né le summenzionate note si limitano alla storia generale dei popoli. La nozione di storia comprende l'evoluzione dell'umanità e le realizzazioni dell'uomo in tutti i campi.

24 Ne consegue che un oggetto connesso alle realizzazioni dell'umanità, ivi comprese quelle rientranti nel settore della tecnica, può presentare un interesse storico ai sensi della voce 99.05 della TDC qualora segni un passo significativo nell'evoluzione delle realizzazioni dell'uomo o illustri un periodo di tale evoluzione.

25 La questione pregiudiziale va quindi risolta come segue:

— Gli oggetti da collezione ai sensi della voce 99.05 della TDC sono quelli che possiedono le qualità richieste per far parte di una collezione, cioè gli oggetti relativamente rari, che non sono normalmente usati secondo la loro destinazione originaria, e che formano oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso corrente ed hanno un valore elevato.

— Vanno considerati di interesse storico gli oggetti da collezione che, ai sensi della voce 99.05 della TDC, segnino un passo significativo nell'evoluzione delle realizzazioni dell'uomo o illustrino un periodo di tale evoluzione.

Sulle spese

26 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (terza sezione),

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht del Baden-Württemberg, con ordinanza 25 luglio 1984, dichiara:

1) **Gli oggetti da collezione ai sensi della voce 99.05 della TDC sono quelli che possiedono le qualità richieste per far parte di una collezione, cioè gli oggetti relativamente rari, che non sono normalmente usati secondo la loro destinazione originaria e che formano oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune ed hanno un valore elevato.**

2) Vanno considerati di interesse storico gli oggetti da collezione che, ai sensi della voce 99.05 della TDC, segnino un passo significativo nell'evoluzione delle realizzazioni dell'uomo, o illustrino un periodo di tale evoluzione.

Everling Galmot Kakouris

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 10 ottobre 1985.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della terza sezione

U. Everling